

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-4671 del 10/10/2019 |
| Oggetto | Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da campo pozzi in località Salvaterra nel comune di Casalgrande (RE) - ATERSIR - Pratica REPPA0753 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-4793 del 10/10/2019 |
| Struttura adottante | Unità Progetto Demanio idrico |
| Dirigente adottante | DONATELLA ELEONORA BANDOLI |

Questo giorno dieci OTTOBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*") e delega con protocollo PG/2019/1828 del 08/01/2019 (delega delle funzioni afferenti alle grandi derivazioni);

PRESO ATTO che:

- la ditta AGAC, P.I. 00261300354, con istanza del 06/10/1983 ha chiesto la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea pari a 40 l/s tramite pozzo in località Salvaterra vista

- l'autorizzazione alla perforazione rilasciata in data 18/05/1965;
- la ditta AGAC, P.I. 00261300354, con istanza n. 5536 del 10/08/2000, ha richiesto il riconoscimento della concessione per l'utilizzo dell'acqua emunta dal campo pozzi Salvaterra per una quantità massima di 117 l/s, comunicando che i pozzi sono stati autorizzati con provvedimenti n. 7421 del 03/11/1983, n. 1800 del 29/10/1975, n. 3074 del 14/10/1980, n. 5431 del 29/06/1988 e n. 1355 del 21/05/1992;
 - le istanze hanno originato i procedimenti recanti i seguenti codici: REPPA0753 - REPPA1214 - REPPA1369;
 - la Regione Emilia Romagna con nota n. 9727 del 19/12/2001 ha informato AGAC che l'istanza presentata è soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale e si invitava a presentare apposita istanza;
 - secondo la L.R. n. 23 del 23/12/2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente” per le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato è costituita Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), che subentra nei rapporti attivi e passivi delle sopresse Agenzie d'Ambito;
 - così come indicato all'art. 26 comma 3 del RR 41/2001, il 28/08/2018 è stata presentata all'amministrazione regionale competente da parte di ATERSIR domanda per attivare la procedura di V.I.A. per ottenere la concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche sotterranee per uso umano dal campo pozzi di Salvaterra localizzato nel comune di Casalgrande (RE);
 - che gli obblighi di pubblicazione, come da art. 10 del RR 41/2001, sono stati assolti con gli avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna sul BURERT n 375 del 28/11/2018;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale dalla quale emergono i seguenti dati, relativi all'istanza di concessione di acque superficiali:

- il prelievo avviene mediante sei pozzi esistenti, situati al foglio 16 mappali 450-49-615-349 nel Comune di Casalgrande (RE), località Salvaterra;
- la portata massima di esercizio è pari a 157 l/s;
- il volume d'acqua massimo prelevabile è pari a 3.083.958 mc/anno;
- la risorsa è destinata all'uso consumo umano;

PRESO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale (chiusura della conferenza di servizi e firma del rapporto ambientale del 27/09/2019) sono stati acquisiti i pareri degli enti interessati alla concessione di derivazione di acqua pubblica, e cioè l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, la Provincia di Reggio Emilia, il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici (STRAAAF) e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia;

PRESO ATTO che il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po sotto il profilo della compatibilità con il piano di gestione e con l'equilibrio del bilancio idrogeologico del corpo idrico interessato raccomanda comunque di effettuare una valutazione sulla base dell'allegato 2 della Direttiva Derivazioni;

CONSIDERATO che lo stato dei corpi idrici indicato nel vigente Piano di Gestione già considera la pressione indotta dai prelievi oggetto della presente procedura, in quanto in essere anteriormente al 2016, e valutato che non sono previste variazioni in aumento che potrebbero introdurre ulteriori pressioni si da atto che la valutazione ambientale effettuata sulla derivazione è di compatibilità con gli obiettivi di cui all'art. 4 della Deliberazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po n. 3/2017;

VALUTATO ammissibile il rilascio della concessione di derivazione alle seguenti condizioni, in aderenza alle risultanze della conferenza dei servizi:

- la portata massima prelevabile dal campo pozzi è pari a 157 l/s;
- il volume massimo complessivo derivabile è fissato in 2.900.000 mc/anno;
- andranno previsti e tenuti in regolare stato di manutenzione idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 152/06;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno in corso, risultando in regola con le annualità pregresse;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della LR 2/2015;

DATO ATTO che il prelievo oggetto di concessione si è potuto esercitare continuativamente e legittimamente a seguito della presentazione della domanda di concessione preferenziale, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.R. 238/99 e dell'art. 23 del D.Lgs 152/99;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di unificare le istanze presentate ed identificate con pratiche cod. REPPA0753 - REPPA1214 - REPPA1369 nella sola istruttoria identificata con pratica REPPA0753, con conseguente archiviazione dei restanti procedimenti;
2. di assentire all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e i Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, cod. REPPA0753, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante sei pozzi con le caratteristiche descritte in disciplinare;
 - ubicazione del prelievo: Comune Casalgrande (RE), località Salvaterra, su terreni censiti al fg. n. 16, mappali nn. 450-49-615-349;

- destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
 - portata massima di esercizio pari a 157 l/s;
 - volume d'acqua massimo derivabile pari a 2.900.000 mc/anno;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2048;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 09/10/2019;
 5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 3.324,60 euro, dando atto che lo stesso è già stato versato;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di adozione della deliberazione di valutazione di impatto ambientale;
 10. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e i Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378 (cod. REPPA0753).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa è costituita da sei pozzi censiti nel Comune di Casalgrande (RE), in località Salvaterra, e descritti come di seguito.

| | UTM rer | | Catasto | | Profondità pozzo | Profondità filtri | Portata |
|--------------|---------|--------|---------|---------|------------------|-------------------|---------|
| | | | foglio | mappale | m | min. e max | l/s |
| Salvaterra 1 | 641265 | 939881 | 16 | 450 | 158 | 55,00 - 142,00 | 26 |
| Salvaterra 2 | 641297 | 939860 | 16 | 450 | 128,8 | 62,20 - 127,20 | 20 |
| Salvaterra 3 | 641262 | 939986 | 16 | 49 | 153 | 65,00 - 144,50 | 31 |
| Salvaterra 4 | 641237 | 939871 | 16 | 615 | 159 | 78,00 - 154,00 | 28 |
| Salvaterra 5 | 641172 | 939718 | 16 | 349 | 154 | 80,00 - 147,00 | 27 |
| Salvaterra 6 | 641138 | 939726 | 16 | 349 | 123 | 98,50 - 117,00 | 25 |

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano.
2. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per assicurare acqua ad uso potabile all'abitato di Salvaterra, al serbatoio Carandine, a servizio di parte del comune di Casalgrande, e il serbatoio Case Panini, a servizio del comune di Castellarano.
3. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 157 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 2.900.000 mc/anno.
4. Il prelievo avviene dai corpi idrici identificati come Conoide Secchia – libero, cod. 0120ER-DQ1-CL e Conoide Secchia - confinato inferiore, cod. 2390ER-DQ2-CCI.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento. In mancanza l'amministrazione dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2048.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o

regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Dispositivi di misurazione e monitoraggio – Il concessionario è tenuto ad installare idonei e tarati dispositivi di misurazione atti alla verifica della portata e del volume di acqua derivata dall'intero campo pozzi e dispositivi atti a verificare le portate massime derivate dai singoli pozzi entro tre mesi dall'approvazione del PAUR. I dati risultanti da tale monitoraggio insieme ad idonea relazione tecnica dovrà essere trasmessa, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Tecnica di ARPAE – Unità Progetto Demanio Idrico e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

Per il controllo nel tempo degli effetti prodotti dagli emungimenti e per la protezione dinamica dei pozzi acquedottistici deve essere predisposto idoneo piano di monitoraggio comprendente misure sia sui pozzi acquedottistici sia su piezometri di controllo disposti lungo l'isocrona 60 giorni. Tale piano/programma di monitoraggio deve essere presentato, per approvazione, alla Regione Emilia-

Romagna – STRAAAF entro tre mesi dall'approvazione del PAUR. I dati provenienti dal monitoraggio proposto dovranno essere trasmessi con allegata relazione riassuntiva, entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. **Riperforazioni e manutenzione straordinaria** - In caso di riperforazione, o in caso di manutenzione straordinaria interessante i tratti filtranti di una delle opere di presa, è necessario intervenire mettendo in atto tutti gli accorgimenti per evitare di mettere in comunicazione i due corpi idrici precedentemente citati.

ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.